CITTADINANZATTIVA ONLUS - SEDE NAZIONALE
VIA CEREATE 6 - 00183 ROMA
TEL.: +39 06367181 - FAX: +39 0636718333
WWW.CITTADINANZATTIVA.IT

In seguito alla richiesta di supporto giunta da alcuni cittadini stranieri residenti in Italia da più di dieci anni ed in attesa del rilascio della cittadinanza italiana oltre il termine di legge, in data 7 agosto 2014 Cittadinanzattiva Onlus, attraverso i suoi legali aderenti alla rete Giustizia per i Diritti, ha notificato una serie di diffide ad adempiere alle amministrazioni competenti per l' acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.lgs n. 198/2009[1].

Le diffide sono state presentate per la violazione dei termini di cui all' art. 3 D.P.R. n. 362/1994[2] e agli artt. 2 e 4 Legge n. 241 del 1990[3].

In particolare, l' art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede espressamente che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi al rilascio della cittadinanza italiana è di **settecentotrenta giorni** dalla data di presentazione della domanda.

Essendo inutilmente trascorso il suddetto termine senza che agli interessati sia stata rilasciata la cittadinanza italiana e senza che agli stessi sia stata fornita alcuna informazione circa i motivi del ritardo, Cittadinanzattiva, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 198/2009, ha proceduto a diffidare il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l' immigrazione - Direzione centrale per i diritti

---

[1] DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198 "*Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici*" .

[2] D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della* cittadinanza italiana" .

[3] LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" .

civili, la cittadinanza e le minoranze – Cittadinanza), in persona del Funzionario Responsabile e le Prefetture e Uffici Territoriali del Governo (Ufficio Cittadinanza), in persona del Dirigente p.t., affinché provvedano, entro novanta giorni dalla ricezione della diffida , sulle istanze presentate dagli utenti per le quali è decorso il suddetto temine di legge.

Si è richiesta altresì, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, l' indicazione dei nomi dei funzionari responsabili dei procedimenti, lo stato degli atti, nonché l' esposizione delle ragioni del ritardo e della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta, a norma dell'art. 328 c.p. così come modificato dalla legge 16 aprile 1990 nr. 86[4].

In difetto, Cittadinanzattiva provvederà a presentare ricorso alla competente autorità giudiziaria anche al fine di ottenere ogni danno morale e materiale provocato agli istanti dai ritardi nell'espletamento dei procedimenti de quibus.

[4] LEGGE 26 aprile 1990, n. 86 *"Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"* .